



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
PALERMO**

DATA <u>15/12/21</u> N° PROT. <u>1985/21</u>	
INDICE CLASSIFICAZIONE	
Funzione:	<u>Impunit e Guey</u>
Macroattività:	<u>Case e Terre</u>
Attività:	<u>App. Veni Comandi</u>
Fascicolo:	<u>Repp van Comandi</u>
Sottofascicolo:	
N° ALLEGATI	N° RIF.
RESP. IMM. DATI	<u>M. Borone</u>
RESP. PROC. AMM.	<u>St. Pecore</u>
NOME FILE	

*Alla Questura di Palermo
Alla Questura di Agrigento
Alla Questura di Trapani*

*Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani*

*Al comando Provinciale Guardia di Finanza di Palermo
Al comando Provinciale Guardia di Finanza di Agrigento
Al comando Provinciale Guardia di Finanza di Trapani*

*Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di Palermo
Al Sig. Comandante la Polizia Municipale Agrigento
Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di Trapani
Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di Marsala
Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di Sciacca
Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di Termini Imerese*

*Ai Sigg. Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G.
Sede*

*Ai Sostituti Procuratori
Sede*

**Al Presidente del Tribunale per i Minorenni
Sede**

OGGETTO: Rapporti con gli organi di informazione, alla luce del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188.

Il decreto legislativo n.188/2021, recante *“disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”* è intervenuto sugli artt.5 e 6 del d. lgs. N.106/2006, modificando la disciplina delle comunicazioni da parte degli uffici di Procura delle informazioni sui procedimenti penali.

La nuova formulazione dell'art.5 del D. L.vo 20.2.2006 n.106 risulta modificata nei seguenti termini (le parti in grassetto e/o fra parentesi devono intendersi le aggiunte operate dal citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n.188):

Art. 5.

Rapporti con gli organi di informazione

1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione *(esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano).*

2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

(2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.)

3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

(3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3. 3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze

stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza).

4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.

La materia della comunicazione istituzionale è stata oggetto, altresì, della delibera del CSM dell'11.07.2018, che stabilisce che "la trasparenza" e "la comprensibilità" dell'azione giudiziaria sono valori che discendono dal carattere democratico dell'ordinamento e la comunicazione delle attività dell'ufficio costituisce un dovere per il dirigente dell'ufficio.

Ciò premesso,

- richiamate, comunque, tutte le altre disposizioni di legge in materia di divieto di pubblicazione e divulgazione di atti e immagini;
- ritenuta la necessità di ribadire alcuni principi in tema di rapporti con gli organi di stampa, al fine di un equo temperamento tra il diritto di cronaca e la necessità che lo stesso non interferisca e quindi pregiudichi le investigazioni, il segreto delle indagini e il più generale principio di riservatezza;
- considerato che l'indipendenza e la credibilità della magistratura e delle altre istituzioni dello Stato si debbano manifestare all'esterno anche (e soprattutto) attraverso un'informazione corretta, che sia espressione non già di una necessità autoreferenziale di esaltare il proprio operato, ma di dare conto all'opinione pubblica di alcuni momenti significativi delle indagini penali;
- premesso, inoltre, che, in ogni caso, è vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine di minorenni, siano essi indagati, imputati, persone offese o danneggiati dal reato, o comunque la pubblicazione di elementi che, anche indirettamente, possano portare alla identificazione degli stessi;

DISPONE

che le Autorità in indirizzo (e quindi i loro organi periferici, ai quali impartiranno ogni necessaria direttiva interna), qualora ritengano necessario fornire, tramite comunicati ufficiali o conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato (e ciò vale tanto per le attività di iniziativa, quanto per quelle in esecuzione di delega da parte di quest'Ufficio di Procura), a predisporre bozze di comunicati (da inviare all'indirizzo e-mail: procmin.palermo@giustizia.it), segnalando le ragioni di pubblico interesse che giustificano l'informazione, da portare in tempo utile all'attenzione del Procuratore della Repubblica per l'eventuale autorizzazione, le quali dovranno attenersi ai seguenti principi:

- si darà atto, in maniera oggettiva e impersonale, dell'attività compiuta di cui si ritiene necessario rendere edotta l'opinione pubblica;
- dovrà essere vietata ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili;
- si dovrà tener conto, sotto ogni aspetto, dell'interesse superiore del minorenne a qualsiasi titolo coinvolto;
- ogni ricostruzione in punto di fatto e di diritto effettuata avrà come punto cardine la presunzione di innocenza, evitando ogni rappresentazione delle indagini avente unico scopo quello di ingenerare nel pubblico la convinzione di colpevolezza delle persone indagate;



- dovrà essere salvaguardata la dignità e la riservatezza di tutte le persone a qualunque titolo coinvolte;
- l'informazione dovrà comunque essere rispettosa delle decisioni e del ruolo dell'organo giudicante e delle decisioni eventualmente già prese, soprattutto se le stesse siano state (in tutto o in parte) in contrasto con l'assunto investigativo degli organi inquirenti;
- è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

La diffusione agli organi di informazione dei comunicati ufficiali rispettanti i criteri di cui sopra (o comunque l'indizione di conferenze stampa nei termini anzidetti) potrà pertanto avvenire solo in seguito ad autorizzazione del Procuratore della Repubblica, con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la impongano.

Non pare, peraltro, superfluo in questa sede ricordare che, nel caso in cui venga rilasciata l'autorizzazione di cui sopra, debba essere sempre e comunque rispettata la parità di trattamento tra giornalisti e testate, evitando la creazione di canali informativi privilegiati con esponenti dell'informazione, soprattutto se finalizzati all'esaltazione dei meriti dell'azione dell'ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria.

Per ragioni di trasparenza, comunque, tutti i comunicati stampa (sia quelli del Procuratore della Repubblica che quelli degli ufficiali di polizia giudiziaria), saranno protocollati e custoditi presso la Segreteria del Procuratore in un registro appositamente dedicato, in modo da essere reperiti in qualsiasi momento.

I comunicati stampa del Procuratore della Repubblica saranno inoltre pubblicati sul sito web istituzionale, in una sezione dedicata, in modo da essere consultabili da chiunque vi abbia interesse.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Claudia Caromanna
